

## SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO

### **Autorizzazione**

Raccolta generale n. 153 del 11-02-2016

**Oggetto:** SOCIETÀ F.LLI VILLA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SOVICO (MB) AL VIALE BRIANZA N. 24. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SOVICO (MB) AL VIALE BRIANZA N. 24/28, ADIBITO ALL'ATTIVITÀ DI "RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI". - ART. 4 COMMA 7 D.P.R. N. 59/2013 E ARTT. 124 E 269 D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.

### **IL DIRETTORE**

#### **Visti:**

- l'art. 107, comma 2 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13.3.2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la Legge regionale 16.12.2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Decreto legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare:
  - la Parte terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e, nello specifico, l'art.124;
  - la Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e, nello specifico, gli artt. 215 e 216;
- il Regolamento Regionale 24.3.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.3.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia

e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;

- i vigenti Regolamenti comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura;
- l'art. 338 del Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”;
- il Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”, in particolare l'art. 8 rubricato “Zona di rispetto cimiteriale”;

### **Richiamati:**

- gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza - Ente territoriale di area vasta, approvato con la Deliberazione n. 1 del 30.12.2014 dell'Assemblea dei Sindaci di Monza e Brianza, circa le funzioni assegnate ai Dirigenti;
- l'art. 9 del Regolamento provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 10 del 27.2.2015, atti provinciali 7222/1.8/2015/00218 di attribuzione dell'incarico dirigenziale;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.4.2002 “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale”, così come recepita dalla deliberazione di Giunta provinciale di Monza e della Brianza n. 25 del 5.3.2014;
- la D.G.R. Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la D.G.R. Lombardia n. 8/7366 del 28.5.2008 “Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002”;
- la D.G.R. Lombardia n. 8/11045 del 20.1.2010 “Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1, lettera C della l.r. 12.12.2003, n. 26 e s.m.i.)”;
- la Deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e della Brianza n. 9/2011 del 12.05.2011 “Istituzione dell'Azienda Speciale denominata «Ufficio d'ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza- denominato ATO MB»”;
- il Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, adottato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO Provincia di Monza e Brianza del 10.6.2010;
- la nota del 15 giugno 2012 di Brianzacque S.r.l., Gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Monza e Brianza (protocollo interno n. 566/2012 del 18.6.2012), in cui richiede di “formalizzare i limiti allo scarico dei reflui in pubblica fognatura senza prevedere alcuna deroga rispetto

alla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.lgs. n°152/06 (...);

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO-MB n. 1 del 15.10.2012, con la quale si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.lgs. n.152/06 e s.m.i. e si forniscono le modalità per il rientro dai limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore;
- la Circolare Regione Lombardia 5.8.2013 n. 19 avente a oggetto i “Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 49801 del 7.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- la D.G.R. Lombardia n. 10/1840 del 16.5.2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la D.G.R. Lombardia n. 10/3827 del 14.7.2015 “Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r.13 marzo 2013, n. 59”;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO-MB n. 30 del 1.10.2015 recante “Aggiornamento e modifica degli oneri di procedibilità connessi all’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria, di cui all’art. 48, comma 2, lettera i), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. e contestuale revoca della delibera CDA n° 7 del 11/03/2014”;
- la Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Patrimonio R.G. n. 1633/2015 del 22.10.2015 “Garanzie finanziarie da prestare per lo svolgimento dell’attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Determinazioni”;

#### **Premesso che:**

- la **società F.LLI VILLA S.r.l.** - con sede legale in Sovico (MB) al viale Brianza n. 24, Codice Fiscale 02157680154/Partita I.V.A. 00730580966/Nr. R.E.A. MB907906 - ha presentato l’istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Sovico (MB), ai sensi dell’art. 4 comma 7 D.P.R. n. 59/2013;
- il SUAP del Comune di Sovico ha acquisito la suddetta istanza al protocollo n. 228 del 8.1.2014;
- con comunicazione protocollo n. 419 del 9.1.2014, il summenzionato sportello SUAP ha trasmesso l’istanza in questione alla Provincia di Monza e della Brianza (Autorità competente), che l’ha acquisita agli atti in pari data al protocollo generale n. 799/2014;
- l’istanza di autorizzazione unica ambientale in esame:
  - riguarda l’**impianto ubicato in comune di Sovico (MB) – viale Brianza n. 24/28**, utilizzato per l’attività di “recupero di rifiuti non pericolosi”;
  - aveva a oggetto il rilascio del seguente titolo ambientale:
    - l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue in fognatura (art.124 del D.lgs. n.152/2006);
- l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza è il “Soggetto competente in materia ambientale”, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera c) del D.P.R. n.59/2013, per l’istruttoria tecnica riguardante il titolo «autorizzazione agli scarichi in fognatura», in base al combinato disposto dell’art. 124 comma 7 D.lgs. n.152/2006 e dell’art. 48, comma 2 lettera i) della L.R. n.26/2003 e s.m.i.;

- per lo stesso impianto oggetto della domanda di autorizzazione unica ambientale, la medesima Società aveva presentato precedentemente istanza di rinnovo della “comunicazione in materia di rifiuti” (artt. 215 e 216 D.lgs. n. 152/06), e il relativo procedimento risultava ancora in corso alla data di presentazione della sopra citata istanza di AUA. Tale procedimento è stato fatto confluire nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, al fine di consentire a questa Provincia di adottare un provvedimento unitario con riferimento all’impianto oggetto del presente atto;
- nel corso del sopra menzionato procedimento di rinnovo del titolo ambientale «comunicazioni di materia di rifiuti», è emerso che una parte dell’impianto risultava soggetto al vincolo di zona di rispetto cimiteriale, ai sensi del R.D. n. 1265/1934 e del R.R. n. 6/2004;
- con lettera protocollo n. 6341 del 14.2.2014, presente agli atti del procedimento, la Provincia di Monza e della Brianza ha convocato per il giorno 10 marzo 2014 un’apposita Conferenza di Servizi, per assumere chiarimenti in merito ai contenuti dell’istanza di AUA e, in particolare, indicazioni sul cosiddetto vincolo cimiteriale gravante su parte dell’area di ubicazione dell’impianto in esame, da parte degli Enti competenti nella materia (quali, il Comune e l’ASL);
- in data 10.3.2014 si è svolta presso gli uffici della Provincia la Conferenza di Servizi, già indetta con la sopra citata lettera protocollo n. 6341/2014, ai cui lavori è stata invitata anche la Società richiedente l’AUA;
- come risulta dal verbale dei lavori che è stato redatto in pari data (presente agli atti del procedimento), la suddetta Conferenza di Servizi ha richiesto alla società F.LLI VILLA S.r.l. di presentare chiarimenti e integrazioni alla documentazione a supporto dell’istanza di AUA, nei termini seguenti:
  - l’ASL di Monza e Brianza (oggi, denominata Agenzia di Tutela della Salute – ATS) ha richiesto alla Società di produrre planimetria aggiornata dell’impianto che riportasse l’attuale configurazione degli edifici, delle strutture e delle superfici pavimentate presenti all’interno dell’impianto e formalmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale;
  - l’Ufficio ATO-MB e il gestore del servizio idrico integrato BRIANZACQUE S.r.l. hanno chiesto all’Azienda di fornire chiarimenti e documentazione sulla rete degli scarichi fognari decadenti dall’impianto (planimetria dello stato di fatto; modalità di gestione dell’attività di rifiuti; valutazione dell’impianto di trattamento dei reflui di prima pioggia);
  - il Comune di Sovico ha richiesto che le planimetrie della Società venissero ricondotte alla pratica edilizia 6327/2009var1;
- con nota che è stata acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 28.8.2014 al protocollo generale n. 33925/2014, lo sportello SUAP di Sovico ha inoltrato a questa Provincia la documentazione presentata dalla società F.LLI VILLA S.r.l., a riscontro delle richieste che erano state formulate dalla Conferenza di Servizi del giorno 10 marzo 2014;
- con lettera protocollo n. 42067 del 24.10.2014, presente agli atti del procedimento, la Provincia di Monza e della Brianza ha convocato per il giorno 25 novembre 2014 una seconda seduta della Conferenza di Servizi sull’istanza di AUA in questione;
- in data 25.11.2014 si è svolta presso gli uffici della Provincia la seconda seduta della Conferenza di Servizi, ai cui lavori è stata invitata anche la Società richiedente l’AUA. Come risulta dal verbale dei lavori che è stato redatto in pari data (presente agli atti del procedimento), nella suddetta Conferenza di Servizi sono state assunte le seguenti determinazioni:
  - l’ASL di Monza e Brianza (attuale denominazione, Agenzia di Tutela della Salute – ATS) ha richiesto alla Società di documentare adeguatamente gli eventuali usi pregressi delle aree ricadenti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale;
  - il Comune di Sovico ha dichiarato che sono autorizzabili i manufatti conformi allo stato autorizzato con la pratica edilizia 6327/2009var1;

- l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza e il gestore del servizio idrico integrato BRIANZACQUE S.r.l. hanno evidenziato incongruenze nella documentazione integrativa fornita dall'Azienda e, quindi, hanno richiesto alla Società di fornire ogni chiarimento necessario per il prosieguo dell'istruttoria tecnica di competenza;
- la Provincia di Monza e della Brianza ha dato atto circa la necessità di acquisire da ASL Monza e Brianza (oggi, Agenzia di Tutela della Salute – ATS) e dal Comune di Sovico le indicazioni univoche in merito al vincolo di rispetto cimiteriale, ovvero se e quali tipologie di attività potessero esercitarsi in detta fascia di rispetto;
- con comunicazione protocollo n. 4175 del 10.2.2015, acquisita agli atti di questa Provincia in pari data al protocollo generale n. 4721/2015, lo sportello SUAP di Sovico ha inoltrato la documentazione che la società F.LLI VILLA S.r.l. ha presentato a riscontro delle richieste formulate in seno alla Conferenza di Servizi del giorno 25 novembre 2014;
- con lettera protocollo n. 7019 del 26.2.2015, la Provincia di Monza e della Brianza ha richiesto all'ASL Monza e Brianza (oggi, Agenzia di Tutela della Salute – ATS) e al Comune di Sovico di fornire le indicazioni di rispettiva competenza sul vincolo di rispetto cimiteriale;
- con la comunicazione protocollo n. 9440 del 26.3.2015, acquisita agli atti di questa Provincia in pari data al protocollo generale n. 11299/2015, lo sportello SUAP ha trasmesso alla Provincia la nota del Comune di Sovico protocollo n. 2361/2015 sul vincolo di rispetto cimiteriale inerente l'insediamento produttivo oggetto del presente atto;
- con lettera protocollo n. 15886 del 29.4.2015, la Provincia di Monza e della Brianza ha richiesto allo sportello SUAP di Sovico d'inoltrare ai Soggetti competenti per il procedimento di AUA e alla Società richiedente la copia della nota del Comune di Sovico protocollo n. 2361/2015;
- con nota che è stata acquisita al protocollo generale della Provincia di Monza e della Brianza n. 19670/2015 del 26.5.2015, la società F.LLI VILLA S.r.l. ha trasmesso proprie osservazioni sui contenuti della sopra citata nota protocollo n. 2361/2015 del Comune di Sovico;
- con lettera protocollo n. 23317 del 25.6.2015, la Provincia di Monza e della Brianza ha richiesto al SUAP di Sovico d'inoltrare ai Soggetti competenti per il procedimento di AUA la copia della documentazione trasmessa dalla Società richiedente in risposta alla nota protocollo n. 2361/2015 del Comune di Sovico. Con la medesima lettera, la Provincia richiedeva rispettivamente:
  - al Comune di Sovico, di confermare e/o aggiornare i contenuti della propria precedente nota protocollo n. 2631/2015;
  - al Dipartimento ASL di Monza e Brianza (oggi, Agenzia di Tutela della Salute – ATS), di esprimere il parere di competenza sulla fascia di rispetto cimiteriale;
  - con nota protocollo n. 52540 del 26.6.2015, che è stata acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 29.6.2015 al protocollo generale n. 23744/2015, l'ASL di Monza e Brianza (oggi, Agenzia di Tutela della Salute – ATS) ha trasmesso il parere di competenza, comunicando tra l'altro quanto segue:
    - “(...) preso atto dell'uso pregresso delle aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale;
    - precisato che è compito di questa Azienda sanitaria esprimere pareri in materia igienico sanitaria e non autorizzare o meno attività lavorative, materia di competenza Comunale anche se ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.
    - tutto ciò premesso, per gli aspetti di competenza di questa Azienda Sanitaria non si formulano osservazioni ostative alla prosecuzione dell'utilizzo delle aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, già in uso alla soc. F.Lli Villa srl dal 1980.”;
  - con la comunicazione protocollo n. 22933 del 9.7.2015, acquisita agli atti di questa Provincia in pari

data al protocollo generale n. 25541/2015, lo sportello SUAP ha trasmesso alla Provincia di Monza e della Brianza la nota del Comune di Sovico protocollo n. 5815/2015 dove si comunica tra l'altro che "(...) L'Amministrazione Comunale esprime pertanto parere favorevole nell'ambito della procedura di A.U.A. solo a condizione della conformità a quanto autorizzato con pratica edilizia 6327/09.";

- con relazione del 10.7.2015, presente in atti, il Servizio Rifiuti, AIA, AUA e FER di questa Provincia ha trasmesso il documento risultante dalla propria istruttoria tecnica, relativa al titolo ambientale «comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215/216 del D.lgs. n. 152/06)»;
- con lettera protocollo n. 29730 del 12.8.2015, la Provincia di Monza e della Brianza ha richiesto al SUAP di Sovico d'inoltrare ai Soggetti competenti per il procedimento di AUA e alla Società richiedente copia della nota protocollo n. 52540/2015 dell'ASL di Monza e Brianza (attuale denominazione, Agenzia di Tutela della Salute – ATS), recante il parere di detto Ente in merito alla fascia di rispetto cimiteriale;
- con nota protocollo n. 3175 del 22.10.2015, acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 23.10.2015 al protocollo generale n. 37701/2015, l'Ufficio ATO-MB chiedeva a questa Provincia un riscontro sulla pratica AUA in esame, rilevando tra l'altro che "(...) all'interno del fascicolo trasmesso dal Comune di Sovico non è presente il parere di ASL di Monza e Brianza in merito al vincolo di rispetto cimiteriale...";
- con lettera protocollo n. 39614 del 6.11.2015, la Provincia di Monza e della Brianza provvedeva a ritrasmettere copia della precedente comunicazione in atti provinciali n. 29730/2015 con annessa nota protocollo dell'ASL di Monza e Brianza n. 52540/2015;
- con la nota protocollo n. 3391 del 13.11.2015, che è stata acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in pari data al protocollo generale n. 40430/2015, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza ATO-MB ha, contestualmente:
- dato atto circa l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti in materia di scarichi in fognatura, a cura della Società;
- trasmesso il documento risultante dalla propria istruttoria tecnica relativa allo scarico in pubblica fognatura, che contiene gli obblighi, le limitazioni e le prescrizioni relativi agli scarichi prodotti dall'impianto oggetto del presente provvedimento;
- con lettera protocollo n. 42999 del 2.12.2015, la Provincia di Monza e della Brianza ha trasmesso alla società F.LLI VILLA S.r.l., tramite lo sportello SUAP di Sovico, la richiesta di fidejussione relativa al titolo «comunicazioni in materia di rifiuti (Artt. 215/216 D.lgs. n. 152/2006)», pari a Euro 34.088,99.= (Euro trentaquattromilaottantotto/99) secondo i criteri fissati dalla DGR Lombardia n. 19461/2004;
- con nota del 28.12.2015, che è stata acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 30.12.2015 al protocollo generale n. 46540/2015, la Società ha trasmesso l'originale della garanzia finanziaria (nello specifico, la Fidejussione n. 825625 del 23.12.2015, rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.A., con scadenza al 7.1.2025), così come richiesto da questa Provincia con la lettera protocollo n. 42999/2015, richiamata al punto precedente;
- la suddetta garanzia finanziaria presentata dalla società PAFRA PALLETS S.r.l. risulta adeguata alle determinazioni che questa Provincia ha assunto con la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1633/2015 del 22.10.2015;

**Considerato che** le risultanze istruttorie relative a ciascun titolo ambientale ricompreso nel presente provvedimento di AUA, sono riportate nei rispettivi documenti tecnici di settore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 – Parti A e B), in particolare:

- “Allegato Tecnico per comunicazioni in materia di rifiuti – Artt. 215/216 D.lgs. 152/2006”, predisposto a cura del Servizio Rifiuti di questa Provincia (**Allegato Tecnico – Parte A**);

- “Allegato Tecnico per autorizzazione agli scarichi di acque reflue in fognatura - Art. 124 D.lgs. 152/2006”, predisposto a cura dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza ATO-MB (**Allegato Tecnico – Parte B**);

#### **Ritenuto pertanto:**

- che le premesse sopra richiamate e gli esiti istruttori consentono l’adozione dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) che la società F.LLI VILLA S.r.l. ha richiesto per lo stabilimento ubicato in comune di Sovico (MB) al viale Brianza n. 24/28, utilizzato per l’attività di “recupero di rifiuti non pericolosi”;
- di determinare, secondo i criteri fissati dalla DGR Lombardia n. 19461/2004, in Euro 34.088,99.= (Euro trentaquattromilaottantotto/99) l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la società F.LLI VILLA S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Monza e della Brianza, per il titolo «comunicazioni in materia di rifiuti (Artt. 215/216 D.lgs. 152/2006)»;

#### **Dato atto che:**

- il Responsabile del procedimento per l’adozione della presente autorizzazione unica ambientale è il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza;
- l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza ATO-MB ha svolto l’istruttoria tecnica riguardante il titolo ambientale «autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura» e, in esito a tale istruttoria, ha trasmesso a questa Provincia il documento tecnico recante gli obblighi, le limitazioni e le prescrizioni relativi agli scarichi prodotti dall’impianto in esame;
- il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;
- la Società F.LLI VILLA S.r.l. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in materia di scarichi idrici in pubblica fognatura, così come attestato dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza con la propria nota protocollo n. 3391/2015;
- in forza della D.G.R. Lombardia n. 19461/2004, l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Società in questione ha prestato in favore della Provincia di Monza e della Brianza è stato determinato in Euro 34.088,99.= come sopra specificato;
- è fatta salva ogni ulteriore verifica da parte di questa Provincia circa l’esattezza degli oneri d’istruttoria che sono stati versati dalla Società richiedente l’AUA;
- la società F.LLI VILLA S.r.l. avrà l’onere di prestare in favore della Provincia (l’Autorità competente), in forza della D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni che dovessero sopravvenire nella materia, un’idonea appendice alla polizza fideiussoria presentata a fronte della presente autorizzazione (vale a dire, la Fidejussione n. 825625 del 23.12.2015, rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.A., con scadenza al 7.1.2025), almeno 90 giorni prima della scadenza, pena la decadenza automatica dell’autorizzazione stessa;
- in conformità alla D.G.R. n.19461 del 19.11.2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni nella materia, la garanzia finanziaria da prestarsi a cura della società F.LLI VILLA S.r.l. dovrà coprire l’intero periodo di validità della presente autorizzazione, maggiorato di un anno, fino al 7.1.2031;
- qualora dovesse venir meno la disponibilità dell’area di ubicazione dell’impianto/dello stabilimento, la Società dovrà esibire allo sportello SUAP del Comune di Sovico, all’Autorità Competente e agli altri Soggetti competenti nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell’area per tutto il rimanente periodo della durata del provvedimento autorizzativo, pena la revoca automatica dell’autorizzazione stessa;

**Considerata** la regolarità delle procedure seguite e la rispondenza degli atti alle norme previste in materia dalla legge n. 241/90 e le successive modifiche e integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati

## **AUTORIZZA**

ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e degli artt. 124, 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, **la società F.LLI VILLA S.r.l.** - con sede legale in Sovico (MB) al viale Brianza n. 24, Codice Fiscale 02157680154/Partita I.V.A. 00730580966/Nr. R.E.A. MB907906 -, **all'esercizio dell'impianto ubicato in comune di Sovico (MB) – viale Brianza n. 24/28**, utilizzato per l'attività di "recupero di rifiuti non pericolosi".

**L'impianto dovrà essere esercito nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale e specifiche contenute nell'Allegato Tecnico – Parti "A" e "B", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché in conformità alle sotto indicate condizioni e prescrizioni:**

1. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti la pericolosità e/o la dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
2. in forza dell'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorità competente potrà richiedere la modifica delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, prima del termine di scadenza dell'autorizzazione medesima;
3. in presenza di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
4. quando lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
5. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
6. il presente provvedimento costituisce adozione di autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, con esclusivo riferimento ai seguenti titoli ambientali:
  - l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue con recapito in fognatura (art.124 del D.lgs. n.152/2006);
  - le comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D.lgs. n.152/2006);
7. la società F.LLI VILLA S.r.l. avrà l'onere di prestare in favore della Provincia (l'Autorità competente), in forza della D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni che dovessero sopravvenire nella materia, un'idonea appendice alla polizza fideiussoria presentata a fronte della presente autorizzazione (vale a dire, la Fidejussione n. 825625 del 23.12.2015, rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.A., con scadenza al 7.1.2025), almeno 90 giorni prima della scadenza, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;
8. in conformità alla D.G.R. n.19461 del 19.11.2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni nella materia, la garanzia finanziaria da prestarsi a cura della società F.LLI VILLA S.r.l. dovrà coprire l'intero periodo di validità della presente autorizzazione, maggiorato di un anno, fino al 7.1.2031;
9. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area di ubicazione dell'impianto/dello stabilimento, la Società dovrà esibire allo sportello SUAP del Comune di Sovico, all'Autorità Competente e agli altri Soggetti competenti nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente



periodo della durata del presente provvedimento autorizzativo, pena la revoca automatica dell'autorizzazione stessa;

**10.** la Società titolare dell'AUA dovrà comunicare all'Autorità competente e ai Soggetti competenti in materia ambientale ogni variazione che dovesse intervenire nel ciclo tecnologico e/o tipologie di rifiuto presso l'impianto oggetto del presente atto;

**11.** dovrà essere comunicata all'Autorità competente, ai Soggetti competenti in materia ambientale e allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Sovico ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;

**12.** l'autorizzazione rilasciata ha una durata di quindici anni, che decorrono dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP del Comune di Sovico. La relativa domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza

### **DANDO ATTO CHE**

**a.** il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Sovico (MB), per il rilascio del titolo;

**b.** l'efficacia della presente autorizzazione decorre comunque dalla data di notifica del provvedimento alla Società interessata, a cura dello sportello SUAP;

**c.** l'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, come modificato all'art. 3 comma 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dallo sportello SUAP;

**d.** il Responsabile del procedimento è lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Sovico.

Il presente atto verrà pubblicato sul sito web della Provincia, Sezione Ambiente.

#### Allegati:

- Allegato Tecnico – parte “A” (Inquadramento generale e Comunicazioni in materia di rifiuti)
- Allegato Tecnico – parte “B”, (Scarichi in fognatura)
- Sub allegato alla parte A: Planimetria generale dell'impianto, con suddivisione delle aree di gestione rifiuti

*IL DIRETTORE*  
ARCH. EGIDIO GHEZZI

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**